

LA GIUSTIZIA POLITICA

Lo stato d'accusa del Presidente della Repubblica

Art. 90 Cost - Il Presidente della repubblica non è responsabile delle sue funzioni “*eccetto che per alto tradimento e attentato alla Costituzione*”

La procedura del giudizio d'accusa si svolge in due fasi:

- **prima fase:** davanti al Parlamento in seduta comune (Art.90.2)

Un Comitato costituito dai membri delle giunte per le immunità del Senato e della Camera valuta il materiale relativo alla notizia *criminis*. Al termine della valutazione può:

- ritenere infondata l'accusa (archiviazione)
- presentare una relazione sulla messa in stato d'accusa al Parlamento.

Il parlamento in seduta comune procede alla votazione: la decisione deve essere assunta con *la maggioranza assoluta* dei membri.

- **seconda fase:** davanti alla Corte Costituzionale nella sua composizione integrata (con 16 membri esterni estratti a sorte come previsto dall'art.135.7).

La Corte deciderà con sentenza non soggetta a gravame (art.137.3) a meno che dopo la condanna non emergano nuovi fatti tali da far riaprire un altro procedimento davanti alla Corte stessa.

La Corte per i reati presidenziali “*determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto*” (L. Cost. 11.03.1953 n.1, art.15)

N:B: prima della riforma avvenuta con la legge Costituzionale 1/1989 il Parlamento in seduta comune poteva mettere in stato d'accusa anche il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il giudizio penale si svolgeva davanti alla Corte Costituzionale.

Con la riforma i reati ministeriali sono giudicati dalla *magistratura ordinaria*.